



INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEI SENATORI DEL REGNO CAV. GR. CR. DR. SERGIO PELLECCI

Presidente, la Consulta dei Senatori del Regno si è sempre distinta, anche recentemente, per la sua fedeltà al legittimo Capo della Dinastia sabauda, il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, e per non aver mai preso parte alle polemiche, anche roventi, che si sono scatenate all'indomani del tentativo di "golpe dinastico" del Duca d'Aosta, avviato in concomitanza con i fatti potentini. Perché, ora, la Consulta interviene sulla questione dinastica?

Vorrei chiarire che non esiste alcuna questione dinastica e desidero innanzi tutto precisare che, non essendoci alcuna questione dinastica, le pretese del Duca d'Aosta e dei suoi sostenitori sono inconsistenti. Ecco perché la Consulta non è intervenuta fino ad ora. Tuttavia, il continuo e prolungato tentativo di avvalorare tale questione inesistente da parte di un'associazione privata (guidata dal prof. Aldo Mola), che pretende d'essere ciò che non è, ci ha costretto ad intervenire per chiarire la situazione, una volta per tutte.

Si tratta di una questione complessa?

L'argomento è piuttosto specifico e tecnico, cosa che ha facilitato il compito di chi ha tentato il "golpe" al quale lei si riferiva. In realtà, la tesi dei sostenitori degli Aosta è semplicemente una ragnatela ben costruita da persone di indubbia intelligenza, allo scopo di farla sembrare verità e d'ingannare i meno informati. Ma le bugie non vanno lontano, come vedremo. Purtroppo, certa disinformazione, conseguenza anche della mancanza di conoscenze specifiche sull'argomento pure da parte di alcuni giornalisti, ha creato una certa confusione nei lettori dei periodici.

Presidente, da dove partiamo?

L'autentica Consulta dei Senatori del Regno, che mi onoro di presiedere, ha l'abitudine d'esprimersi andando subito, con serietà, al nocciolo della questione. Dunque direi di partire dall'aspetto fondante, che è quello normativo. Cercherò di esporre le cose nel modo più sintetico e comprensibile anche per i non addetti ai lavori.

Si riferisce alle leggi di successione dinastica?

Esattamente. Si è fatto un gran parlare di queste leggi, spesso senza comprenderne la reale natura né la gerarchia. Vede, le leggi che regolano la successione dinastica sono il prodotto d'un succedersi d'eventi e d'atti normativi, che vanno interpretati in modo sistematico, cioè coerente e complessivo, tenendo anche conto dei momenti storici e della *ratio* di ogni documento, per evitare il rischio d'interpretazioni parziali, distorte o strumentali.

E come si fa a capire quando si è fuori strada?

Il primo punto da considerare è che, nel modificarsi delle situazioni e dei tempi, la Tradizione ha un posto centrale in ogni casa reale. Questo è specialmente vero per Casa Savoia, antica Dinastia Reale europea. La Tradizione non è cosa morta e cristallizzata, ma viva ed operante, in grado non solo d'adattarsi ai tempi, senza snaturarsi, ma anche di proiettare nel futuro i principi che, da sempre, hanno regnato nell'ambito del Casato. Quando un'interpretazione delle norme scritte confligge con la Tradizione c'è sempre qualcosa d'importante che non va.

Quali sono le leggi dinastiche che dobbiamo prendere in considerazione?

Partirò da un'affermazione di uno dei più accesi sostenitori del Duca d'Aosta, anche al fine di dimostrare

(Continua a pagina 2)



(Continua da pagina 1)

l'infondatezza delle loro tesi. Essi continuano ad affermare che *“Le norme vigenti in Casa Savoia erano e rimangono le Regie Patenti del 1780 – 82”* (prof. Aldo Mola, in *“I Savoia Re d'Italia?”*, sito internet dell'UMI, 28 giugno 2007). Con quei provvedimenti, il Re intese vietare, pena la perdita delle prerogative dinastiche e salvo l'assenso del Capo della Casa, un matrimonio “diseguale”, cioè non principesco.

Ma nel 1848, con la proclamazione dello Statuto Albertino, Re Carlo Alberto, che ne aveva il potere, mise nel nulla quelle disposizioni, stabilendo, all'art. 2, che *“Il trono è ereditario secondo la Legge Salica”*. La “legge salica” fissa un principio: il trono si tramanda automaticamente dal padre (il Sovrano, appunto) al primo figlio maschio. Qualora quest'ultimo manchi, il diritto alla successione al trono passa al primo nato maschio di altro ramo della Famiglia Reale. L'art. 2 non pone insomma condizioni diverse da quelle della discendenza diretta e della mascolinità dell'erede, superando tutte le norme che tendevano a complicare il meccanismo della successione, come le cosiddette “Regie Lettere Patenti” di Vittorio Amedeo III. La regola fissata dall'art. 2 è garanzia di trasparenza e tronca sul nascere eventuali manovre volute da chi, per interessi personali o di parte, desiderava “pilotare” la successione ed imporre il futuro Re. Un po' come stanno tentando di fare i sostenitori del Duca d'Aosta.

Ma il Re non si fermò qui e volle che lo Statuto fosse *“legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia”*. Una legge, perciò, con la quale il Sovrano dettava le nuove regole fondamentali della Dinastia. Ne deriva la legittima ed evidente volontà di superare tutte le norme precedenti in materia, sia dal punto di vista dinastico sia nel campo del diritto pubblico. Queste considerazioni sono confermate dall'art. 81 dello Statuto, che recita: *“Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata”*. Non vi è alcuna altra regola statutaria che affronti il tema delle norme previgenti. Per questa ragione, tutte le norme antecedenti allo Statuto che contrastavano con esso, incluse quelle a valenza dinastica, furono abrogate, radicalmente e totalmente, dal marzo 1848.

Dunque, i sostenitori del Duca D'Aosta fanno ancora riferimento a disposizioni che non hanno più alcun valore da ben 159 anni...

E' proprio così. Ma chi non conosce bene lo Statuto Albertino non se ne avvede. Ecco perché le strumentalizzazioni dei “duchisti” qualche volta fanno presa sui meno informati.

E la questione finisce qui?

No, perché sotto il fascismo venne introdotta nel Codice Civile una norma (l'art. 92) che, secondo un'interpretazione errata, tendeva a riportare in auge criteri simili a quelli voluti, 160 anni prima, da Re Vittorio Amedeo III.

Dunque la tesi dei “duchisti” esce dalla porta per rientrare dalla finestra?

Non affermerei questo, ma per quanto concerne due norme successive allo Statuto preferisco ricordare quanto dichiarò il Prof. Sandro Gherro, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nell'Università di Padova e Avvocato della Curia Romana per nomina della Segreteria di Stato Vaticana, in un'intervista rilasciata al quotidiano “Libero”, pubblicata il 6 agosto 2006:

“Qualcuno chiama in causa L'art. 69 del Codice Civile del 1865 e l'art. 92 del Codice Civile del 1942, secondo i quali per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali era richiesto l'assenso del Re. Tali norme, tuttavia, non comportavano sanzioni per il “tentativo di matrimonio senza assenso” e certo non privavano il Principe ereditario dei suoi diritti di successione. Le medesime erano poi inerenti al “matrimonio civile”, non certo quello canonico, o a quello canonico con efficacia civile, giacché gli impedimenti a questo possono essere stabiliti solo dal Sommo Pontefice. Tutte le norme considerate, inoltre, non prevedevano una “forma specifica” per l'assenso, sicché questo poteva essere anche tacito o

(Continua a pagina 3)



(Continua da pagina 2)

implicito, preventivo o successivo. In proposito va allora considerato che Re Umberto non assunse mai l'applicazione delle "Patenti" al figlio. Anzi si comportò in modo contrario. Fece il suo unico discorso pubblico da Re in esilio tenendosi al fianco Vittorio Emanuele e la moglie Marina. Non va dimenticato, inoltre, che non vi sono norme senza sistemi di appartenenza. Se (il Duca d'Aosta – ndr) volesse far valere, ad esempio, i vantati diritti chiedendo l'applicazione delle Regie Patenti circa l'ordine dei "santi Maurizio e Lazzaro", Amedeo dovrebbe ricorrere ai Tribunali dello Stato e a quelli della Chiesa: e ciò sarebbe più ridicolo che assurdo. Analogamente dovrebbe fare se volesse sostenere l'invalidità del matrimonio di Vittorio Emanuele così negando la successione di Emanuele Filiberto.

Come non ha potuto "sentenziare da sé" la nullità del proprio matrimonio, così non può pretendere di sentenziare l'invalidità di quello di Vittorio Emanuele: anche qui siamo oltre il limite del ridicolo."

Aggiungo che, proprio in quanto terzo nella linea di successione in Casa Savoia, il Duca d'Aosta ha potuto vivere tranquillamente in Italia per tutto il lungo periodo (quasi 60 anni) durante il quale Re Umberto II, suo figlio, il Principe Vittorio Emanuele, e suo nipote, il Principe Emanuele Filiberto, sono stati costretti a vivere in esilio dalle norme costituzionali italiane, che prevedevano questa iniqua sanzione per gli ex Re di Casa Savoia, le loro consorti ed i loro discendenti maschi. In altri termini, il Duca d'Aosta non fu costretto all'esilio!

E allora cosa rimane?

Rimane, ed è l'essenziale, la Tradizione. La quale, in Casa Savoia, da sempre privilegia la legge salica. Nell'attuale vuoto normativo scritto, semplice conseguenza del fatto che la Monarchia sabauda non regge attualmente le sorti d'Italia, la Tradizione detta i principi da seguire, e lo fa molto chiaramente: il figlio primogenito di Re è Erede al trono. Senza altre condizioni.

Lei accennava anche ad aspetti "di contorno". A cosa si riferiva?

Per esempio alle stesse affermazioni del Duca d'Aosta. Badi bene, non verbali, ma scritte. Nel suo libro-intervista con Fabio Torriero ("Proposta per l'Italia", pubblicato nel 2002, 31 anni dopo il matrimonio del Principe di Napoli), a precisa domanda del giornalista afferma, per ben due volte e molto chiaramente, di considerarsi terzo nella linea di successione dinastica. Non si comprende come, a distanza di quattro anni, possa aver cambiato così radicalmente opinione. Forse, nel 2002, non era al corrente di leggi emanate nei secoli XVIII, XIX e XX?

Trovo anche singolare che i sostenitori del Duca d'Aosta affermino che egli sarebbe stato considerato da Re Umberto II quale proprio legittimo successore quando questa presunta volontà del Re non risulta supportata da alcun documento scritto (se non quale mera eventualità futura, comunque subordinata alla volontà del Re, che mai la manifestò). Lo stesso Sovrano poi decise di sostituire il Duca, nella lista dei suoi esecutori testamentari, con il Segretario del Duca di Genova: le pare credibile che se il Re avesse davvero deciso di passare il testimone al Duca lo avrebbe escluso in questo modo?

Come dicevo, le bugie non hanno vita lunga.

Desidero anche ricordare quanto affermò, in una Sua intervista, la Regina Maria José: "*Re Umberto non mi parlò mai di questioni dinastiche in quanto non esisteva alcuna questione*". "*Posso solo dire che, in cuor suo, il Re vedeva come erede e possibile sovrano il nipote Emanuele Filiberto, a cui era molto affezionato*".

Parola di Regina...

TRICOLORE

Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG)

E-mail: tricolore_italia@alice.it

www.tricolore-italia.com